

## D.Lgs. n.62 del 2017 sulla valutazione ( Allegato 12) Cosa cambia nel primo ciclo di istruzione



### Valutazione, esami di Stato e certificazione delle competenze

#### Punti qualificanti

Il decreto legislativo modifica il modello di valutazione usato nella scuola del primo ciclo, senza stravolgimenti bensì nell'ottica di apportare i miglioramenti dei quali, negli anni, la comunità dei pedagogisti ha condiviso l'opportunità.

- In questo quadro, *nel primo ciclo di istruzione, la valutazione descrive le competenze raggiunte dagli alunni, fermo restando il modello dei voti in decimi.*
- Nella scuola secondaria di primo grado *cambia l'esame di Stato, con una riduzione del numero di prove, finalizzato a una verifica semplificata e con una valutazione che tiene conto del percorso scolastico dei discenti.*
- *Le prove INVALSI saranno svolte in Aprile e la novità riguarda anche lo svolgimento della prova relativa alla Lingua inglese.*

#### Valutazione nel primo ciclo di istruzione

La valutazione degli apprendimenti degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado è effettuata dai docenti di classe, mantenendo l'attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali (articolo 1).

In tale ottica, il decreto legislativo dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno (articolo 2).

Il decreto introduce, quale misura di sistema valevole per tutto il primo ciclo, l'attivazione, da parte dell'istituzione scolastica, di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (articolo 2).

Il decreto rafforza l'importanza della valutazione delle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", mantenendo il carattere trasversale dell'insegnamento (articolo 2).

*L'ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo* funzionerà come segue:

- per gli alunni di scuola primaria, il decreto chiarisce la *possibilità di essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione*. Resta ferma come prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all'unanimità dai docenti contitolari (articolo 3);
- per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, *l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato è deliberata dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi* (articolo 6). Questa modifica sostanziale accoglie le segnalazioni del mondo docente, secondo le quali la normativa vigente di fatto induceva ad attribuire voti in decimi non corrispondenti ai reali livelli di apprendimento.

Circa la *valutazione del comportamento*:

- viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (articolo 1, comma 3) superando il voto in condotta ed introducendo nella scuola secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico (articolo 2, comma 5).

## **Esame di Stato nella secondaria di primo grado**

In merito all'*esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*, si procede dall'anno scolastico 2017/2018 ad una importante semplificazione dell'esame stesso.

L'esame risulta così strutturato:

- *tre prove scritte* riferite rispettivamente alla lingua italiana, alle competenze logico-matematiche e alle competenze in lingue straniere (quest'ultima articolata in due sezioni);
- *colloquio* (articolo 8).

Viene assegnato *un maggiore peso al percorso scolastico compiuto dall'alunno* nella determinazione della valutazione finale riguardante l'esito dell'esame (articolo 6, comma 5 e 8, comma 7). Infine, il presidente della Commissione sarà il dirigente scolastico della scuola, anziché quello di un'altra istituzione.

# Prove INVALSI nella secondaria di primo grado

Circa la rilevazione degli apprendimenti effettuata da INVALSI, il decreto:

- “fa uscire” la prova INVALSI dall’esame di Stato. Lo svolgimento della prova rimane necessario per essere ammessi all’esame;
- introduce una prova per verificare l’apprendimento della lingua inglese (abilità di comprensione e uso della lingua) in aggiunta alle prove di italiano e matematica (articolo 4 e articolo 7);
- prevede la restituzione individuale alle famiglie, attraverso un giudizio in forma descrittiva, del livello di apprendimento raggiunto in italiano, matematica e inglese (articolo 9).

## Articolo 1

### *(Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione)*

1. Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.
2. L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione

## Articolo 2

### *(Ammissione all'esame dei candidati interni)*

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
  - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
  - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
  - c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.
5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13.

## Articolo 3

### *(Ammissione all'esame dei candidati privatisti)*

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.
3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.
4. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.
5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.
6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. di seguito riportate.

#### ***Sedi d'esame e commissioni***

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

#### ***Presidente della commissione d'esame***

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto.

In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.

Per ogni istituzione scolastica paritaria le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal coordinatore delle attività educative e didattiche.

#### ***Prove d'esame***

1. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

3. Le prove scritte sono:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.

4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

#### **Articolo 7**

##### ***(Prova scritta relativa alle competenze di italiano)***

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

2. La commissione predispone almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

#### **Articolo 8**

##### ***(Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)***

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

#### **Articolo 9**

##### ***(Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere)***

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

e) sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.

4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

## **Articolo 10 (Colloquio)**

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

## **Art.13 (Voto finale e adempimenti conclusivi)**

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.
7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sotto commissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

## **Certificazione delle competenze nel primo ciclo**

Il decreto legislativo, a seguito di una sperimentazione che ha avuto avvio nel 2014/15 e che ha coinvolto circa 3.000 istituzioni scolastiche del primo ciclo, relativa all'adozione di un modello in linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria e secondaria di primo grado e con le competenze chiave europee di cui alle Raccomandazioni del 2006, prevede un modello nazionale per l'attestazione delle competenze chiave e di cittadinanza da rilasciare al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

All'interno della certificazione delle competenze, tra l'altro, è prevista l'indicazione per gli alunni con disabilità dell'adattamento al piano educativo individualizzato (articolo 9).

## **Il documento di certificazione delle competenze. Struttura del documento**

Il modello di certificazione proposto a livello sperimentale per l'anno scolastico 2016/2017 è coerente con il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione delineato nelle Indicazioni nazionali, in quanto esplicita, in relazione più o meno diretta alle discipline del curricolo, la traduzione delle singole competenze chiave fissate dalla Raccomandazione europea del 2006 in esperienza concreta dello studente. Il modello fa riferimento alle competenze chiave europee del 2006, articolate in dettaglio dalle

competenze previste dal Profilo che, però sono state ridotte nel numero e semplificate come richiesto dalle scuole che hanno sperimentato. Il documento, proposto in duplice versione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, risulta articolato in una prima parte (frontespizio), che descrive i dati dell'alunno, la classe frequentata e i livelli da attribuire alle singole competenze, e una seconda parte suddivisa in tre colonne per la descrizione analitica delle competenze: - la prima colonna riporta le competenze chiave europee, assumendo le ragioni indicate ancora una volta dalle Indicazioni nazionali: «Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006)\*...+. Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle competenze utili per la vita al quale l'Italia ha attivamente partecipato» (pp. 13-15) e costituiscono l'«orizzonte di riferimento verso cui tendere», nel rispetto della «diversità di obiettivi specifici, di contenuti e di metodi di insegnamento» (p. 15) di ogni Paese; - la seconda colonna riporta le competenze indicate dal Profilo finale dello studente, ridotte nel numero e semplificate linguisticamente al fine di consentire una agevole lettura e interpretazione da parte delle famiglie e degli stessi alunni. La scelta di prevedere le competenze del Profilo, come articolazione delle competenze chiave europee, è derivata dal giusto risalto che le Indicazioni nazionali assegnano al Profilo asserendo che esso «descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano» (p. 15). Uno spazio vuoto consente ai docenti di segnalare eventuali competenze significative che l'alunno ha avuto modo di evidenziare, anche in situazioni di apprendimento non formale e informale; - la terza colonna riporta infine i livelli da attribuire a ciascuna competenza. E' stata riproposta l'opzione di quattro livelli, condivisa ed apprezzata dalle scuole che hanno sperimentato negli anni scolastici precedenti, in quanto accoglie la dimensione promozionale e proattiva che la certificazione assume nel primo ciclo. Per la scuola secondaria di primo grado viene proposta, proprio per la sua natura sperimentale, l'attribuzione del solo livello tralasciando di riportare, come richiesto dal DPR n. 122/2009, il voto. - I livelli sono descritti nel modo seguente:

A – Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

#### **Modalità di compilazione del documento**

Per la scuola primaria il documento di certificazione delle competenze, a firma del dirigente scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta. Relativamente alla secondaria di primo grado, viene redatto dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame stesso con esito positivo. Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con

DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

### **Valutazione ed esami di Stato nel primo ciclo (SINTESI)**

**La valutazione nel primo ciclo** (primaria e secondaria di primo grado), periodica e finale continua a essere rappresentata attraverso i voti numerici espressi in decimi che indicano i livelli di apprendimento, ma viene **integrata** dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Sono oggetto di valutazione le attività svolte per **Cittadinanza e Costituzione**, oggetto di colloquio anche all'Esame conclusivo.

La **certificazione finale delle competenze**, rilasciata su modelli nazionali sia al termine della primaria sia a conclusione del primo ciclo, fornisce anche elementi per l'orientamento verso il prosieguo degli studi nonché il livello raggiunto nelle prove **INVALSI**.

**La valutazione collegiale del comportamento** viene espressa attraverso un giudizio sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza, in relazione allo Statuto delle studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell'Istituzione scolastica.

Alla **primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali** e con voto unanime dei docenti della classe, *comprovato* da motivazione puntuale.

Nella scuola primaria **le prove nazionali INVALSI** si svolgono nella classe seconda e nella classe quinta. Le discipline coinvolte sono italiano e matematica nella classe seconda, **italiano matematica e inglese nella classe quinta**.

L'ammissione alla classe successiva **e alla prima classe della secondaria di primo grado** è prevista anche in caso di *livelli di apprendimento* solo "parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione". In questo caso, diviene obbligatorio per l'istituzione scolastica attivare specifiche strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento da parte degli alunni più deboli.

Nella scuola secondaria di primo grado **le prove INVALSI** si svolgono nell'ultimo anno di corso e coinvolgono le discipline **italiano, matematica e inglese**. Per la prova di inglese i livelli di apprendimento verranno accertati attraverso prove di posizionamento su abilità di comprensione e uso della lingua, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.

Le rilevazioni degli **apprendimenti contribuiscono** al processo di **autovalutazione** delle istituzioni scolastiche

Nella scuola **secondaria di primo grado, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo**, gli alunni devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale ai fini della validità dell'anno scolastico per il singolo alunno.

**Anche alla secondaria di I grado, si può essere ammessi alla classe successiva e all'esame finale in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline**. In questo caso, come per la primaria, le scuole dovranno attivare percorsi di supporto per colmare le lacune. I docenti di religione cattolica e di insegnamenti alternativi alla religione cattolica partecipano alle deliberazioni per l'ammissione alla classe successiva, relativamente agli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti. Il loro voto, "se determinante" diviene un giudizio motivato e riportato a verbale del CdC.

**L'esame di Stato al termine del primo ciclo** prevede tre prove scritte e un colloquio per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli alunni, comprese le competenze di cittadinanza.

Il **test Invalsi**, che costituisce prova nazionale standardizzata, si svolgerà nel mese di Aprile e non più durante l'esame. La prova INVALSI **comprenderà la lingua inglese** e sarà considerata un requisito di ammissione all'esame, anche se **non influirà più sul voto finale**. Per gli alunni assenti alle prove per gravi motivi è prevista una sessione suppletiva.

**L'Esame di idoneità per le classi successive alla prima nel primo ciclo** viene consentito a coloro che entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame compiono gli anni richiesti per la frequenza della classe precedente a quella per cui sostengono l'esame.

L'ammissione all'esame di stato del primo ciclo dei candidati privatisti è consentita a coloro che compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame e che abbiano conseguito l'ammissione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado. L'ammissione all'Esame di Stato è inoltre consentita a coloro che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

Per essere ammessi all'esame di Stato i privatisti sostengono le prove INVALSI presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

**Agli alunni con disabilità certificata**, ove non sostengano le prove dell'esame di Stato finale, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che consente l'iscrizione alla secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Nel caso di alunni con DSA certificati può essere previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, senza che ciò infici la validità del titolo finale. In ogni caso gli alunni con DSA certificati sostengono le prove INVALSI, ad eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese.

Attraverso la funzione ispettiva assicura verifiche e monitoraggi oltre che sul funzionamento e in particolare sull'organizzazione e gestione degli esami di Stato, di idoneità e integrativi, anche sulle iniziative organizzativo-didattiche organizzate dall'istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.